

BGE 76 I 267

Bundesgericht (BGE), 1950-01-01, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_76_I_267

FR: ATF 76 I 267

IT: DTF 76 I 267

Volltext

266 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. la maison Clere pour aller s'installer a Boudry, l'administration interviendrait et assignerait a l'un des deux tout au moins une residencee a proximite immediate de la station. Il y a done implieitement residencee assignee. Cela suffit du point de vue de l'art. 6 LCFF. En definitive il apparait que la maison aehetee par les CFF leur est necessail'e, du point de vue de la securiM et de la regularite du trafie, pour loger deux fonctionnaires, a savoir un commis de gare et un garde-voie ou un ouvrier de la voie. Dans cette mesure, les CFF doivent, pour cette maison, etm mis au benefice de la franchise fiseale prevue par l'art. 6 LCFF. 5. - Cependant, la maison ne contient pas seulement deux, mais trois appartements, de sorte qu'elle n'est que partiellement necessaire a l'exploitation. Dans des cas analogues (RO 29 I 189, 60 I 149) le Tribunal federal a juge que l'application de l'art. 6 al. 1 LCFF emportait une franchise fiscale partielle. Mais il s'agissait des impöts dimcts et periodiques qui frappent la fortune notamment. On con90it que, dans de tels cas, la franchise fiscale puisse etre partielle, l'objet de l'impöt etant divi- sible. Il n'en va pas de meme s'agissant des taxes qui frappent des aetes juridiques et notamment les transferts de proprleM (art. 8 du code des Iods de 1842). De tels actes, en effet, sont indivisibles et la taxe qui les frappe l'est aussi. Ou bien l'immeuble acquis est « necessaire a l'exploitation) ou bien il ne l'est pas ; dans le premier cas, aucun droit de mutation (Iods) ne peut etre preleve ; dans le second, au contraire, ces droits sont dus sans aucune mstriction. Dans la presente espece, deux logements d'une maison qui en comporte trois sont necessaires a l'exploitation. Etant donnees cette proportion et les circonstances locales, les exigences de l'exploitation l'important, dans la destina- tion de l'immeuble, sur les considerations tenant a l'oppor- tunite, par exemple le besoin de loger d'autres fonction- naires, vu la penurie de logements qui existe a Boudry.) (1 Enteignungsrecht. N° 46. 267 Du point de vue de l'acquisition, l'Inmeuble apparait des lors necessaire a l'exploitation au sens de l'art. 6 al. 1 LCFF et le transfert de la propriete ne pent etre frappe de Iods. VII. VERFAHREN PROCEDURE Vgl. NI'. 42. - Voir n Q 42. C. ENTEIGNUNGSRECHT EXPROPRIATION 46. Sentenza 5 Inglio 1950 nella causa Confederazione svizzera contro M.attet 1. L'art. 77 cp. 2 LEspr e una disposizione d'ordine (consid. 1). 2. L'art. 76 LEspr e applicabile per analogia al caso in cui, cassata la requisizione militare (art. 203 OM), la Confederazione sviz- zera procede all'espropriazione deI fondo requisito. L'interesse e dovuto dal giorno dell'inoltro deUa domanda di esproprio (consid. 3). 1. Art. 77 Abs. 2 EntG ist eine Ordnungsvorschrift (Erw. 1). 2. Art. 76EntG ist entsprechend anwendbar, wenn die Eidge- nossenschaft nach Wegfall der militärischen Requisition (Art. 203 MO) eines Grundstücks zu dessen Enteignung schreitet. Die Entschädigung ist in diesem Falle vom Tage der Einleitung des Enteignungsverfahrens an zu verzinsen (Erw. 3). 1. L'art. 77 al. 2 LEX est une disposition d'ordre (consid. 1). 2. L'art. 76 LEX s'applique par analogie au cas ou, la requisition militaire (art. 203 OM) ayant pris fin, la Confederation procede a l'expropriation du fonds requisitionne. L'indemnit6 porte int6ret des l'introduction de Ia

demande d'expropriation (consid. 3). 268 Enteignungsrecht. N° 46. Ritenuto in fatto : A. - Con decisione I settembre 1948 la Commissione federale di stima dei VII circondario accordava agli eredi Mattei certe indennità a dipendenza dell'espropriazione di alcuni loro fondi da parte della Confederazione svizzera, fondi che a suo tempo erano stati requisiti militarmente. Sulle indennità doveva decorrere l'interesse del 5 % dal giorno della requisizione militare. B. - TI 25 settembre 1948, gli eredi Mattei hanno interposto un ricorso al Tribunale federale, in virtù dell'art. 77 della legge federale di espropriazione (LEspr.), adducendo tra l'altro quanto segue : « 1. Nel fissare l'indennità abbiamo ragioni per credere che non siano stati tenuti in debito conto : a) l'intero valore venale del fondo espropriato, b) i pregiudizi subiti dall'espropriato per effetto dell'espropriazione risp. della limitazione dei suoi diritti di cui l'art. 19 lett. b, c. LFE e relativi. 2. La Commissione di stima ha poggiato la decisione su basi che a nostro avviso sono insufficienti per consentire un giudizio corrispondente a giustizia oggettiva. » Invitati, il 18 ottobre 1948, a completare il loro ricorso gli eredi Mattei hanno presentato, in data 30 ottobre 1948 una memoria complementare nella quale formulano la seguente conclusione : « La stima della Commissione federale di stima VII Grigioni-Ticino è annullata. II Nella risposta 12 novembre 1948 la Confederazione svizzera ha concesso per l'irricevibilità del ricorso, subordinatamente al suo rigetto. Gli eredi Mattei hanno replicato e la Confederazione svizzera ha duplicato. D'altra parte, la Confederazione svizzera ha interposto, il 6 ottobre 1948, un proprio ricorso contro la decisione della Commissione federale di stima nella misura in cui è stata condannata a pagare sulle suddette indennità un interesse e ha quindi domandato di essere liberata da questo pagamento. I I I, Enteignungsrecht. N° 46. 269 Esperita una perizia, il Tribunale federale accoglieva parzialmente il ricorso degli espropriati e pure parzialmente quello dell'espropriante per i seguenti considerandi 1. - Nella sua risposta l'espropriante ha sostenuto che il ricorso degli eredi Mattei è irricevibile, perché e informale e in particolare non ossequia l'art. 77 ep. 2 LEspr. L'art. 77 ep. 2 LEspr. prevede bensì che il ricorrente deve formulare davanti al Tribunale federale le sue conclusioni sui punti ancora controversi. Si tratta però d'una disposizione d'ordine : per la ricevibilità del ricorso basta che dagli atti si possa dedurre quanto i ricorrenti domandano. In concreto si può ammettere che i ricorrenti propongono l'annullamento della decisione della Commissione federale di stima del VII circondario e chiedono un'indennità superiore a quella loro riconosciuta ed eventualmente una prestazione in natura. I ricorrenti asservano che la Confederazione svizzera ha rievuto per terreni analoghi a quelli espropriati offerte di 10 fr. 11 m² ; se ne può quindi concludere che non intendono rievire una somma inferiore a 10 fr. il m², il che rappresenterebbe 53610 fr. per i 5361 m² di terreni espropriati. Osservando le cose, si può ammettere in concreto la ricevibilità del ricorso. Del resto, in sede di sopralluogo, gli espropriati hanno formulato delle cifre più precise per i vari fondi espropriati. 2. - 3. - Resta da esaminare il ricorso interposto in linea principale dalla Confederazione svizzera circa gli interessi che è stata condannata a pagare in virtù della decisione impugnata. La tesi della ricorrente si riassume come segue : La LEspr. disciplina espressamente la questione degli interessi sulle indennità di espropriazione in due casi, di 270 Enteignungsrecht. N° 46. cui uno è la regola (art. 88) e l'altro l'eccezione (art. 76). Decisiva per l'applicazione dell'una o dell'altra norma è l'immissione in possesso. Di regola, l'espropriante entra in possesso della cosa espropriata soltanto a procedura di espropriazione ultimata ed in questo caso, secondo l'art. 88, decorrono sull'indennità di espropriazione gli interessi dai venti giorni dacché la decisione è creata in giudicato, a titolo eccezionale l'espropriante può venir immesso anticipatamente nel possesso, se ne fa

espletta domanda, alla Commissione, ed allora è tenuto al pagamento dell'interesse a partire da questa data a' sensi dell'art. 76. Quando la Confederazione, per eseguire opere di difesa, nazionale, ha conseguito il possesso a titolo di requisizione militare, si tratta d'un caso ben diverso dai due suddetti e quindi non disciplinato dai precitati art. 88 e 76 della LEspr. La requisizione militare a mente dell'art. 203 dell'OM è regolata da una legge speciale, che ha la precedenza sulla legge generale di espropriazione. Al risarcimento dei danni causati dal servizio attivo è applicabile il decreto dell'assemblea federale 19 dicembre 1946 concernente la modificazione del regolamento di amministrazione per l'armata svizzera. Il suo capitolo VII tratta dei danni relativi alle colture e alla proprietà e contiene, alla lettera B, le disposizioni speciali concernenti gli impianti militari. Segnatamente l'art. 23.2 si riferisce ai danni del servizio attivo dal 1939 al 1945 e stabilisce al penultimo capoverso che fino a quando la requisizione deve essere mantenuta, ossia fino al momento in cui l'immobile sarà reso oppure sarà acquistato dalla Confederazione, si debbono pagare « i danni alle colture e le perdite di reddito » periodicamente, a mezzo del commissario di campo e di quello civile: e quindi esclusa da una legge speciale l'applicazione per analogia d'una norma della legge generale. Ne seguono l'incompetenza delle Commissioni di stima a decidere dei danni antecedenti l'espropriazione e l'inapplicabilità delle prescrizioni generali circa il pagamento d'interesse sull'indennità di espropriazione. I • Enteignungsrecht. N° 46. 271 La tesi dell'espropriante appare parzialmente fondata. L'art. 203 OM dispone: « In caso di guerra o d'imminente pericolo di guerra, ognuno ha l'obbligo, per assicurare l'esecuzione di ordini militari, di mettere, ad ogni richiesta, la sua proprietà mobile ed immobile a disposizione dei comandanti delle truppe e delle autorità militari. La Confederazione presta pieno risarcimento. » In virtù di questo disposto le autorità militari hanno costruito sui terreni appartenenti agli eredi fu Cipriano Mattei e Anna Mattei opere militari necessarie alla difesa del paese. Non si trattava allora d'una procedura d'espropriazione. E adunque in virtù degli art. 230-232 del regolamento d'amministrazione per l'armata svizzera (nella direttiva del 19 dicembre 1946) che i danneggiati debbono far valere le loro pretese per pregiudizio subito alla loro proprietà in seguito alla requisizione militare. La Confederazione avrebbe potuto domandare, nel 1941, l'espropriazione, come prevede l'art. 230 cp. 2 del suddetto regolamento. Essa non si è valsa allora di quest'articolo, ma ha incominciato la procedura d'espropriazione solo più tardi, quando decise di acquistare i terreni. Se così è, non si può tuttavia ammettere, contrariamente alla tesi dell'espropriante, che gli interessi a dipendenza dell'espropriazione siano dovuti a stregua dell'art. 88 LEspr., ossia soltanto a decorrere dai venti giorni dopo la fissazione definitiva dell'indennità. Allorché la procedura d'espropriazione fu iniziata, ossia il 2 dicembre 1947, l'espropriante si trovava in possesso dei fondi già dal 1940. Fino al 2 dicembre 1947 la Confederazione svizzera li aveva posseduti in virtù d'una requisizione militare, la quale cessò a quella data per l'inizio della procedura d'esproprio. Con la domanda di esproprio la Confederazione manifestava l'intenzione di rendere definitiva la situazione provvisoria creata dalla requisizione militare. Ma, benché si passasse dal regime della requisizione militare a quello dell'espropriazione, il possesso dei fondi continuò a restare alla Confederazione. In un siffatto caso appare equo 272 Enteignungsrecht. N° 46. che gli interessi siano dovuti, in analogia applicazione dell'art. 76 LEspr., dal giorno dell'inoltro della domanda di esproprio, ossia dal 2 dicembre 1947. Non è forse superfluo rilevare che questa soluzione è quella che la Confederazione stessa ha proposta ed è stata accolta il 27 agosto 1949 nella causa Eredi Hauser, analoga alla presente. IMPRIMERIES REUNIES S.A., LAUSANNE 273 A. STAATSRECHT - DROIT PUBLIC I. RECHTSGLEICHHEIT

(RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DEIn DE JUSTICE) 47.
Urteil der II. Zivilabteilung als staatsrechtlicher Kammer vom 19. Dezember 1950 i. S.
Müller gegen Solothurn, Ober- gericht und Obergerichtspräsident. Konkurseröffnung,
Berufung (Art. 174 SchKG). 1. Willkürliche Verweigerung der aufschiebenden Wirkung?
2. Es ist willkürlich, nach dem erstinstanzlichen Konkurserkenn- Dis eingetretene
Tatsachen (Rückzug des Konkursbegehrens, Tilgung, Stundung) im Berufungsverfahren zu
berücksichtigen oder nicht zu berücksichtigen, je nachdem ob der Berufung aufschiebende
Wirkung erteilt wurde oder nicht. Jugement de faillite. Recours (art. 174 LP). 1. La decision
qui refuse d'attribuer un effet suspensif au recours est-elle arbitraire ! . 2. Le fait que le
recours a eM pourvu d'effet suspensif est indif- ferent pour la solution de la question de
savoir s'il y a lieu de tenir compte de faits posterieurs au jugement de faillite (tels que le
retrait de le requisition de faillite, le payement ou le sursis). Lier la solution de cette
question a la solution de la premiere constitue une mesure arbitraire. Dichiarazione di
fallimento. Ricor80 (art. 174 LEF). 1. :Er arbitraria la decisione ehe rifiuta di attribuire
effetto sospen- sivo al riorso ! 2. E' arbitrario di tener conto 0 di non tener conto dei fatti
poste- riori aHa sentenza dichiarativa deI fallimento (ritiro della domanda di fallimento,
pagamento, dilazione) secondo ehe al riorso sia stato attribuito 0 no effetto sospensivo. A.
- Mit Erkenntnissen vom 29. August und 5. Sep- tember 1950 eröffnete der
Amtsgerichtspräsident von Solothurn-Lebem auf Begehren der Firma Godet & Cie. bzw.
der Firma Droz & Co. über den Beschwerdeführer 18 AS 76 I - 1950

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.